



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 233 LEGISLATURA N. VIII

delibera

1307

DE/ME/S04 Oggetto: Linee guida "Aspetti igienico sanitari per la
0 NC costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle
 piscine a uso natatorio" - Modifica DGR n. 785/2008.

Prot. Segr.
1452

L'anno duemilanove addi 3 del mese di agosto in Ancona presso la sede
della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente
convocata:

- Petrini Paolo Vice Presidente
- Amagliani Marco Assessore
- Badiali Fabio Assessore
- Benatti Stefania Assessore
- Donati Sandro Assessore
- Marcolini Pietro Assessore
- Mezzolani Almerino Assessore
- Rocchi Lidio Assessore
- Solazzi Vittoriano Assessore

Sono assenti:

- Spacca Gian Mario Presidente
- Carrabs Gianluca Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la
Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale, il Vice
Presidente Petrini Paolo che dichiara aperta la seduta alla quale
assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti:

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Mezzolani Almerino.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa:
- alla P.O. di spesa:
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il

prot. n.

L'INCARICATO



seduta del
3 AGO 2009
delibera
1307

pag.
2

OGGETTO: LINEE GUIDA "ASPETTI IGIENICO SANITARI PER LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE A USO NATATORIO" – Modifica D.G.R. N. 785 DEL 11.06.2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Salute dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Salute che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1 lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di modificare la delibera di Giunta Regionale n. 785 dell' 11.06.08 relativa all'adozione delle "Linee guida sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio", così come di seguito indicato:

- **il punto 2.1.2 - CATEGORIA B** – è modificato così come segue:

– CATEGORIA B:

Piscine che, destinate esclusivamente all'uso degli alloggiati, fanno parte di:

- strutture extra-alberghiere;
 - aziende agrituristiche fino ad un massimo di 30 posti letto;
 - strutture alberghiere fino a 120 posti letto;
 - strutture alberghiere con posti letto superiori a 120 aventi una piscina con una superficie non superiore a mq. 240;
 - condomini fino a quaranta unità abitative;
- ed aventi una vasca con profondità media pari o inferiore a cm 140 (con pendenza non superiore all'8% con altezza massima non superiore a 160 cm)



seduta del 3 AGO 2009
delibera 1307

pag. 3

Piscine ricreative, aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione aventi le seguenti caratteristiche:

- con profondità media inferiore a cm 110 e comunque con profondità massima non superiore a cm 120;
- utilizzo riservato agli associati con accesso controllato, regolamentato e limitato ad un massimo di 70 persone contemporaneamente presenti all'interno della struttura.

di approvare il nuovo testo delle linee guida sugli "Aspetti Igienico Sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio" con le modifiche sopra riportate: tali linee guida costituiscono parte integrante del presente atto e sono riportate nell'allegato 1.

P IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Gian Mario Spacca

(Prolo Petroni)

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Bruno Brandoni

B. Brandoni

ca



seduta del
3 AGO 2009
delibera
1307

pag.
4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con delibera n. 874 la Giunta Regionale nella seduta del 24.07.06 ha recepito l'Accordo relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 51 del 3 Marzo 2003 già adottato dalla Conferenza Stato - Regioni - Province Autonome di Trento e Bolzano ed ha approvato le linee guida sugli "Aspetti Igienico Sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio".

Tale delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 82 del 10.08.06.

Successivamente tale atto è stato modificato ed integrato con la deliberazione n. 525 del 21.05.07, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 51 dell' 8.06.07 e con la deliberazione n. 785 dell'11.06.08, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 60 del 27.06.08.

Con le deliberazioni, sopra citate, è stato disposto, tra l'altro, che la piscina, avente determinate caratteristiche, appartenente ad una struttura alberghiera con posti letto fino a 120 è di categoria B, mentre la piscina appartenente a strutture alberghiere con posti letto superiori a 120 è di categoria A. A tal proposito, si precisa che la piscina di categoria B è soggetta a minori obblighi rispetto a quella di categoria A, in quanto l'utilizzo è limitato e le caratteristiche sono tali da rappresentare meno rischi per i fruitori.

Visto quanto sopra esiste senz'altro la possibilità che una struttura alberghiera con un numero di posti letto superiori a 120 sia in possesso di una piscina con dimensioni pari o inferiori a quelle della categoria B.

Considerato che per tutte le categorie di piscine il numero massimo dei frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 2,5 di specchio d'acqua per persona e che nella realtà regionale possono essere presenti strutture alberghiere con posti letto superiori a 120 che possiedono piscine con dimensioni limitate tali da non poter essere usufruite da tutti gli alloggiati, o parti di essi, in quanto non è possibile rispettare il limite di mq. 2,5 sopra indicato, si è reso opportuno individuare, al fine di rendere più equa l'applicazione della normativa in materia, un nuovo parametro che permetta, ove possibile, alle piscine appartenenti alle strutture sopra indicate di poter rientrare, giustamente, nella categoria B.

Per determinare tale parametro sono stati considerati i seguenti elementi:

- ◆ il numero massimo degli alloggiati, pari a 120, previsto per le strutture alberghiere avente una piscina di categoria B;
- ◆ la presunta presenza in contemporanea all'interno della vasca equivalente all'80% degli alloggiati;
- ◆ la superficie in mq di specchio d'acqua per persona pari a 2,5.

Si ha, pertanto, $120 \times 80\% \times 2,5 = 240$ mq, dove 240 mq rappresenta la superficie massima che deve avere una piscina appartenente ad una struttura alberghiera con posti letto superiore a 120 per poter rientrare in categoria B.

Per le ragioni sopra citate, considerato che nell'individuazione di detto parametro si ritiene comunque mantenuta la prevenzione in ambienti di vita, si propone di modificare la delibera di Giunta Regionale n. 785 dell' 11.06.08 relativa all'adozione delle "Linee guida sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio", così come di seguito indicato e di approvare il nuovo testo delle linee guida sugli "Aspetti Igienico Sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle

Y



piscine a uso natatorio" di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto:

- **il punto 2.1.2 - CATEGORIA B** – è modificato così come segue:

– **CATEGORIA B:**

Piscine che, destinate esclusivamente all'uso degli alloggiati, fanno parte di:

- strutture extra-alberghiere;
 - aziende agrituristiche fino ad un massimo di 30 posti letto;
 - strutture alberghiere fino a 120 posti letto;
 - strutture alberghiere con posti letto superiori a 120 aventi una piscina con una superficie non superiore a mq. 240;
 - condomini fino a nove unità abitative;
- ed aventi una vasca con profondità media pari o inferiore a cm 140 (con pendenza non superiore all'8% con altezza massima non superiore a 160 cm)

Piscine ricreative, aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione aventi le seguenti caratteristiche:

- con profondità media inferiore a cm 110 e comunque con profondità massima non superiore a cm 120;
- utilizzo riservato agli associati con accesso controllato, regolamentato e limitato ad un massimo di 70 persone contemporaneamente presenti all'interno della struttura.

La Giunta Regionale nella seduta del 03.08.09 ha deciso, ai sensi dell'art. 21 – comma 1 del Regolamento interno della Giunta Regionale, approvato con DGR n. 1415/05, di modificare la presente proposta di provvedimento così come di seguito indicato:

- **il punto 2.1.2 - CATEGORIA B** – è modificato così come segue:

– **CATEGORIA B:**

Piscine che, destinate esclusivamente all'uso degli alloggiati, fanno parte di:

- strutture extra-alberghiere;
 - aziende agrituristiche fino ad un massimo di 30 posti letto;
 - strutture alberghiere fino a 120 posti letto;
 - strutture alberghiere con posti letto superiori a 120 aventi una piscina con una superficie non superiore a mq. 240;
 - condomini fino a quaranta unità abitative;
- ed aventi una vasca con profondità media pari o inferiore a cm 140 (con pendenza non superiore all'8% con altezza massima non superiore a 160 cm)



seduta del
3 AGO 2009
delibera
1307

pag.
6

Piscine ricreative, aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione aventi le seguenti caratteristiche:

- con profondità media inferiore a cm 110 e comunque con profondità massima non superiore a cm 120;
- -utilizzo riservato agli associati con accesso controllato, regolamentato e limitato ad un massimo di 70 persone contemporaneamente presenti all'interno della struttura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Patrizio Bacchetta

Posizione di Funzione Sanità Pubblica

VISTO

Il Dirigente

Dr. Giuliano Tagliavento

~~IL DIRIGENTE DELL'AREA~~

(Dr. Roberto Tomarelli)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE

Dr. Carmine Ruta

La presente deliberazione si compone di n. 32 pagine, di cui n. 26 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. Bruno Brandoni

B. Brandoni



Allegato 1

Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio

1) Definizione delle piscine

1. Si definisce *piscina* un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, sportive e formative esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse.

Altre definizioni

- 1.2 Per "*piscina ad uso terapeutico*" si intende la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- 1.3 Per "*piscina termale*" si intende la piscina destinata ad attività disciplinate dall'art. 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 "Riordino del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti.

2) Classificazione delle piscine

Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

- 2.1 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie e relativi gruppi:

2.1.1 CATEGORIA A – Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.

In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

- Gruppo a1) Piscine pubbliche propriamente dette** (tipicamente piscine comunali);
- Gruppo a2) Piscine ad uso collettivo.** Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibile ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:
- a2.1- esercizi di somministrazione alimenti e bevande, locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (discoteche, ecc.);
 - a2.2- attività ricettive turistiche (alberghi, agriturismi non compresi nella successiva categoria B, villaggi turistici, camping, stabilimenti balneari, ecc.);
 - a2.3- collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo ecc.;
 - a2.4- palestre, artigianato di servizio (beautyfarm, centri benessere, centri estetici e simili);
 - a2.5- circolo, associazioni;



Gruppo a3) – Impianti finalizzati al gioco acquatico;

Gruppo a4) –Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

2.1.2 – CATEGORIA B:

Piscine che, destinate esclusivamente all'uso degli alloggiati, fanno parte di:

- strutture extra-alberghiere;
 - aziende agrituristiche fino ad un massimo di 30 posti letto;
 - strutture alberghiere fino a 120 posti letto;
 - strutture alberghiere con posti letto superiori a 120 aventi una piscina con una superficie non superiore a mq. 240;
 - condomini fino a quaranta unità abitative;
- ed aventi una vasca con profondità media pari o inferiore a cm 140 (con pendenza non superiore all'8% con altezza massima non superiore a 160 cm)

Piscine ricreative, aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione aventi le seguenti caratteristiche:

- con profondità media inferiore a cm 110 e comunque con profondità massima non superiore a cm 120;
- utilizzo riservato agli associati con accesso controllato, regolamentato e limitato ad un massimo di 70 persone contemporaneamente presenti all'interno della struttura.

2.1.3 Per le piscine del gruppo B non si applicano i punti 6.3 -ad eccezione della lettera h)- , 6.3.1 e 8 del presente atto.

Per le piscine ricreative, di cui al secondo punto della categoria B, rimane comunque l'obbligo di dotarsi di almeno 2 spogliatoi, anche rimovibili, e almeno 2 servizi igienici (di cui uno idoneo per portatori di handicap). Gli spogliatoi devono avere i seguenti requisiti strutturali: altezza minima ml. 2,40, superficie minima mq. 2,50 ciascuno.

2.1.4 – **CATEGORIA C - Piscine ad usi speciali** collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da normativa specifica.

2.2. – In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:

Tipologia 1 Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse e permanenti;

Tipologia 2 Piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 3 Piscine di tipo misto, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzati contemporaneamente;

Tipologia 4 Piscine di tipo convertibile, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi a seconda delle condizioni atmosferiche.



2.3 – In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:

Tipo a Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere e al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation internazionale de Natation Amatuer (FINA);

Tipo b Vasche per tuffi ed attività subacquea e destinate alle attività agonistiche, aventi i requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere a al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme FIN e FINA per quanto concerne i tuffi;

Tipo c Vasche ricreative, aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

Tipo d Vasche per bambini, aventi i requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità minore e/o uguale a 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

Tipo e Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

Tipo f Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;

Tipo g Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazioni specifiche l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario;

Tipo h Vasche per usi termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.

2.4 – Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente atto.

3) Campo di applicazione

3.1 -Il presente atto si applica alle piscine rientranti nella classificazione di cui al punto 2 ad eccezione di quelle di tipo (g) ed (h).

Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive da considerare comunque prevalenti su quelle contenute nel presente atto.

Y

la



3.2 – Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazione e dei condomini fino a nove unità abitative che comunque dovranno garantire i parametri sulla qualità dell'acqua previsti dall'accordo del 16.01.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2003.

3.3 – **Per le piscine del gruppo B** si applicano le norme stabilite dal presente documento, fatto salvo quanto previsto dal punto 2.1.3.

4) Caratteristiche dell'area di insediamento delle piscine

4.1 L'area di insediamento della piscina deve essere lontana da depositi o scoli di materiali di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie insalubri e da quelle dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive.

4.2 L'impianto deve essere facilmente accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso.

4.3 L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine scoperte deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto previsto dalla presente normativa.

4.4. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di potabilità ottenuti anche mediante l'utilizzo di impianti di trattamento.

5) Elementi funzionali del complesso natatorio

5.1 Nel complesso natatorio si individuano i seguenti elementi funzionali.

- 5.1.1- sezione pubblico;
- 5.1.2- sezione attività natatoria e balneazione;
- 5.1.3- sezione servizi;
- 5.1.4- sezione impianti tecnici;
- 5.1.5- sezione attività ausiliari.

6) Caratteristiche igienico sanitarie delle varie sezioni

6.1- Sezione pubblico:

Per sezione pubblico si intende l'insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici. I percorsi destinati al pubblico debbono essere diversi e separati da quelli destinati ai bagnanti. Le zone destinate al pubblico debbono rispondere alle norme di sicurezza vigente proporzionate in base alla massima presenza consentita di frequentatori.

6.2- Sezione attività natatoria e balneazione:

Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) gli spazi perimetrali, ove previsti, debbono essere accessibili solo a piedi nudi e/o idonei calzari e possedere idonee caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza;



seduta del 3 AGO 2009
delibera 1307

pag. 11

- b) le pareti perimetrali, dei locali dove sono ubicate le vasche, dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt. Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta dei frequentatori debbono essere dimensionati in ragione almeno 0,6 volte la superficie dello specchio d'acqua. Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei frequentatori (solarium) dovrà avere una superficie non inferiore a due volte l'area delle vasche;
- c) gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelle direttamente connesse alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da una struttura continua (barriera - allo scopo possono essere realizzate siepi, staccionate, recinzioni, ecc.) tale da impedire l'accesso dalle zone limitrofe di altezza di almeno 1.00 mt.;
- d) nelle vasche per bambini il numero massimo di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 2 di specchio d'acqua per persona. In tutte le altre il numero massimo di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 2,5 di specchio d'acqua per persona. La conformazione delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicurare una completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti;
- e) le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti.
Nelle zone con profondità fino a mt. 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%.
Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio debbono essere incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti;
- f) tutte le vasche debbono essere fornite di un idoneo sistema di trascinamento quali canali sfioratori perimetrali, skimmer incassati nelle pareti al livello del pelo d'acqua. Nelle vasche per nuotatori, gli skimmer non debbono essere installati nelle pareti di virata.
Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucchiolevole di colore chiaro da usarsi anche per il fondo. Sul bordo della vasca debbono essere apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.
Quando il dislivello del bordo della vasca e del fondo superi i 60 cm. è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca.
Le scalette debbono essere realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, muniti di mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca.



Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca deve essere non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 10;

- g) la vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina perimetrale costituita da materiale antisdrucchiolo di larghezza preferibile a mt. 2.00 e comunque non inferiore a mt. 1.50 con un pendenza per evitare ristagno di acqua non superiore al 3%; detta acqua deve essere convogliata in fognatura. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antisdrucchiolo.

I trampolini e le piattaforme potranno essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN, FINA vigenti in materia;

- h) all'ingresso dell'impianto deve essere esposto ben visibile il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori e portato a conoscenza di ciascun utente;

- i) in caso di utilizzo di acqua di mare, il suo approvvigionamento deve avvenire in zone idonee alla balneazione e deve essere sospeso in caso di interdizione della stessa.

L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e/o svuotamento, dovrà essere allontanata tramite convogliamento in mare.

Per le modalità costruttive dei punti precedenti si può far riferimento alle norme UNI e CEI ad eccezione dei punti h ed i.

6.2.1 Regolamento interno

a- Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamenti e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere la sicurezza igienico-sanitaria nell'ambiente piscina, secondo le indicazioni contenute nel presente documento.

b- Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

6.3- Sezione servizi

Per sezione servizi si intende l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, i servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio.

- a) Gli spogliatoi e i servizi igienici devono avere altezza minima non inferiore a 2,40 mt. con idonea areazione ed illuminazione, il pavimento deve essere costituito da materiali resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili e antisdrucchiolanti, fornito di griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio.

Le pareti degli spogliatoi dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt.

Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate all'attività di balneazione) pertanto ingresso ed uscita devono essere distinti. Gli spogliatoi possono essere del tipo a rotazione, singoli o collettivi. Nelle



seduta del
3 AGO 2009
delibera
1307

pag.
13

strutture esistenti, nell' impossibilità strutturale di separare i percorsi, possono essere utilizzate modalità organizzative ritenute idonee, introdotte nel regolamento interno.

b) Il numero dei posti spogliatoio dovrà essere non inferiore ad 1/9 della superficie in mq delle vasche servite (esclusi gli scivoli e percorsi). Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli devono assicurare una superficie minima di mq 1,6 per persona, comprensivo degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti. Le cabine degli spogliatoi a rotazione devono avere una dimensione minima di m 1,2x0,9; ed essere almeno 1 ogni 50 natanti (con tolleranza del 10%-20%), distinte per maschio e femmina. Devono essere dotate di due porte sui lati opposti l'una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi. Le pareti delle cabine devono avere uno spazio libero fra pavimento e parete di almeno 20 cm e di un ulteriore spazio libero tra parete e soffitto. Le porte devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno; devono essere dotate di sedile ribaltabile. Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre) gli spogliatoi devono essere distinti da quelli delle altre attività o, in alternativa devono essere previsti spogliatoi singoli a rotazione, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività, e sia garantita la separazione del percorso sporco-pulito. Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli abiti dovranno essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di griglie di areazione, sollevati dal pavimento almeno 20 cm. Nel sistema collettivo gli abiti dovranno essere collocati in appositi contenitori e consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in modo da garantire la conservazione in condizioni igieniche.

c) Nei percorsi a piedi nudi, per i frequentatori, è obbligatorio l'uso di zoccoli di legno o ciabatte di plastica o gomma. I frequentatori prima di accedere alla vasca devono sottoporsi alla doccia. Per l'accesso in vasca è obbligatorio l'uso della cuffia. Per gli utenti minori di 3 anni o comunque fisiologicamente incontinenti è obbligatorio l'uso di appositi costumi contenitivi.

d) Fermo restando il rispetto delle normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono essere previsti:

- non meno di 4 wc per i primo 100 utenti o frazioni suddivisi in eguale misura tra uomini e donne; i wc devono aumentare in ragione di 1 ogni 100 utenti o frazioni; i locali wc devono avere superficie non inferiore a mq 1,00 ed essere dotati di regolamentare spazio di disimpegno non comunicante direttamente con spogliatoio, essere dotati di tazza alla turca per almeno i 2/3;
- non meno di 4 docce per i primo 30 utenti o frazioni, suddivise in eguale misura tra uomini e donne; le docce devono essere aumentate in ragione di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti o frazioni; nelle piscine coperte la zona docce deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un numero minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio;



- lavabi o punti di erogazione di acqua potabile in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, a comando non manuale, con distributori di sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso. Negli spazi antibagno deve, comunque, essere disponibile almeno un lavabo ogni 2 servizi, nonché un beverino di acqua potabile.

e) Nell'ambito dei locali servizi dovranno essere installati dispositivi lavapiedi con erogazione di soluzione disinfettante, nonché un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

f) Nel caso di impianti annessi a stabilimenti balneari o strutture ricettive, utilizzati esclusivamente dai clienti, nel computo dei servizi igienici possono essere compresi quelli della struttura stessa, purché ubicati nelle immediate vicinanze dell'impianto natatorio.

g) Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere accessibile a tutti i frequentatori.

h) L'accesso dei frequentatori alle aree delle attività balnearie deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi con doccia, non eludibile, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante.

Tale vasca, munita di doccia, deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, compresi i calzari, nella soluzione disinfettante, accessibile anche dai disabili con i relativi ausili. Sono ammessi sistemi alternativi con soluzioni a getto e/o a pressione muniti di fotocellula, in grado di garantire ugualmente una adeguata disinfezione.

6.3.1 Pronto Soccorso

Ogni piscina deve essere dotata di un locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, di superficie non inferiore a 9 mq, convenientemente areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile e dotato, altresì, delle seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:

6.3.1.1- farmaci di primo impiego atti a far fronte a condizioni critiche rapidamente controllabili;

6.3.1.2- materiali di medicazione;

6.3.1.3- strumentario per intervento di primo soccorso

- a) pallone Ambu
- b) apribocca
- c) bombola di ossigeno
- d) coperta
- e) sfigmomanometro
- f) tiralingua
- g) laccio emostatico
- h) lettino medico
- i) barella a cucchiaio



I farmaci di primo impiego, nonché le strumentazioni di primo intervento e il materiale di medicazione devono risultare complessivamente disponibili e immediatamente utilizzabili. Le apparecchiature mediche devono essere revisionate periodicamente in modo da essere sempre in perfetta efficienza. Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe. Detto ambiente deve essere dotato di collegamento telefonico con l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo, con antibagno. Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina regolarmente abilitato. Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale di pronto soccorso può anche essere a servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso. Ove la distanza da una struttura di pronto soccorso sia tale da non garantire un rapido interventi, devono essere stipulate apposite convezioni con medici e/o strutture sanitarie che garantiscono la rapidità dell'intervento.

6.4- Sezione impianti tecnici:

La sezione degli impianti tecnici comprende: centrale idrica ed impianti per il trattamento dell'acqua, centrale termica, impianti per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento dell'aria, impianti di comunicazione interne, impianti di smaltimento delle acque, di depurazione ed impianti di sicurezza e di allarme.

Tutti gli impianti ed i relativi accessori debbono essere facilmente identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichino la funzione. Dovrà essere predisposto apposito rubinetto per il prelievo dell'acqua di immissione in vasca posto immediatamente dopo la zona filtri.

Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici.

I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua devono strutturalmente e funzionalmente essere divisi in due locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua e l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli additivi.

Detti locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati dalla centrale termica.

Gli impianti possono essere realizzati secondo le norme UNI e CEI.

6.4.1- Disciplina degli scarichi:

L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformità delle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Lo scarico delle acque reflue dovrà essere autorizzato sia che recapiti in pubblica fognatura o in altro ricettore.

Nel caso di scarico in fognatura pubblica questo dovrà rispettare i valori previsti dal D. Lgs. 03.04.06 n°152 e quant' altro previsto dal regolamento del gestore.

Nel caso di scarico sul suolo dovranno essere rispettati i valori limite previsti dal suddetto decreto legislativo.



Nel caso di recapito dei reflui in un corpo idrico superficiale questi devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nel D.Lgs. n°152/06 e/o alle relative norme regionali.

Lo scarico in mare non è ammesso quando è presente la pubblica fognatura e quando la fascia costiera è utilizzata per la balneazione.

Deve essere inoltre previsto un idoneo pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.

In ogni caso l'allontanamento delle acque di risulta dovrà avvenire in modo tale da non creare inconvenienti di natura igienico sanitaria.

Ai fini igienico sanitari e di sicurezza, per le piscine scoperte di deve procedere, a fine stagione, allo svuotamento della vasca e sua pulizia ed alla sua copertura.

6.5- Sezione attività ausiliarie:

Per sezione attività ausiliarie si intendono le aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro quali: bar, tavola calda, spazi per attività ricreative, culturali, ambienti per uffici e riunioni ed altre attività complementari che devono essere strutturate per uso esclusivo o del pubblico o dei bagnanti.

Tali attività e locali devono rispondere alle rispettive norme di riferimento.

7) Requisiti igienico ambientali

7.1- Le piscine devono presentare requisiti igienico sanitari e microclimatici, quali le condizioni termoigrometriche, illuminotecniche, acustiche e di ventilazione, secondo quanto stabilito nell' allegato I e le acque di immissione e contenute in vasca presentare i requisiti di cui alla tabella A dell'Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003 citato.

7.2- Nelle piscine coperte dovrà di norma essere garantita, nell'ambiente vasca, una superficie di aeroilluminazione naturale non inferiore ad 1/12 della superficie degli ambienti, collocata preferibilmente su pareti contrapposte per quanto riguarda la sezione attività natatorie.

7.3- I gestori delle piscine debbono rispettare quanto stabilito dalla D.G.R. n. 186 del 27.02.06 inerente le "linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali".

8) Dotazione del personale

8.1- Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, si individuano le seguenti figure professionali di operatori le cui mansioni possono essere espletate dallo stesso soggetto:

8.1.1- Responsabile della piscina e dell'igiene

Il responsabile dell'Igiene è persona, individuata dal gestore dell'impianto, che cura l'aspetto igienico sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura. Partecipa alla valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto, all'individuazione dei punti critici e alla determinazione delle azioni correttive. Il responsabile dell'igiene è persona con comprovata esperienza nel settore o in possesso di diploma di scuola media.superiore compatibile con l'attività che dovrà svolgere (preferibilmente perito chimico).



8.1.2- Responsabile della sicurezza degli impianti

Responsabile della sicurezza degli impianti è quella persona individuata dal gestore che ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme). Tale incarico può essere affidato anche a personale esterno (ditte individuali o società), l'incaricato deve garantire oltre all'espletamento dell'incarico ordinario anche l'attività di pronto intervento. Il responsabile della sicurezza è persona con comprovata esperienza nel settore o in possesso di diploma di scuola media superiore compatibile con l'attività che dovrà svolgere (preferibilmente perito industriale)

8.1.3- Responsabile della sicurezza dei bagnanti

Responsabile della sicurezza dei bagnanti è quella persona incaricata dal gestore, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. Vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali. La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura.

Il gestore della piscina risponde giuridicamente della gestione dell'impianto. Durante il funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza del gestore o di altra persona idonea ad esso incaricata.

E' ammesso che tali funzioni vengano svolte da una stessa persona che ne abbia le capacità tecniche e professionali.

9) Aspetti igienici di gestione

- 9.1- In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento.
- 9.2- All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle vasche sulla base delle indicazioni fornite dal regolamento di attuazione.
- 9.3- Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo. L'acqua di ogni vasca deve essere completamente riciclata nell'impianto di trattamento rispettando i seguenti tempi massimi:
 - 9.3.1- vasche per nuotatori: 6 ore
 - 9.3.2- vasche per bambini: 2 ore
 - 9.3.3- vasche ricreative: 4 ore
 - 9.3.4- vasche ricreative attrezzate: 4 ore
 - 9.3.5- vasche per tuffi ed attività subacquee: 6 ore
 - 9.3.6- vasche polifunzionali: va adottato il tempo più restrittivo in relazione alle attività praticabili in vasca.

lu



Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione. Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle attività di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore, può essere consentito un tempo massimo di ricircolo di 8 ore.

- 9.4- In nessun caso l'acqua di immissione, esclusa la potabile, deve essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Quando il numero giornaliero dei frequentatori è calcolabile attraverso i programmi di attività prevista, deve essere immessa giornalmente e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro pari al almeno 30 litri per frequentatore. Nelle piscine per le quali l'attività balneatoria non è programmabile, deve essere immessa nelle vasche, giornalmente una quantità di acqua di reintegro pari ad almeno il 5% del volume d'acqua in vasca. Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate completamente e comunque in occasione della riapertura dell'impianto. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore, nonché un rubinetto metallico per il prelievo dei campioni.
- 9.5- Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca posseda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua, la propria vasca di compenso e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Devono essere previsti dispositivi per facilitare il controllo delle portate di ricircolo per ogni singola vasca e per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento, dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua in uscita dalla vasca.
- 9.6- L'acqua filtrata deve essere avviata ad apparecchiature di riscaldamento, quali scambiatori di calore, diffusori di vapore, ecc. La regolazione della temperatura dell'acqua nella vasca deve essere automatizzata e garantire i valori indicati nella Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003. Non è consentito immettere vapore direttamente nell'acqua in vasca. La temperatura dell'acqua in vasca deve risultare uniforme in tutto il bacino.

10) Controlli

10.1- Controlli interni.

a) I controlli interni per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono eseguiti **almeno una volta al giorno** dal responsabile della gestione della piscina secondo il protocollo di gestione e di autocontrollo redatto sulla base della valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.

b) Il responsabile deve garantire l'applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse qualora necessario al mantenimento dei requisiti igienico sanitari della piscina.

Il responsabile della piscina deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata dei controlli i seguenti documenti:

10.1.1- registro dei requisiti tecnico-funzionali (All. A) con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la

lee

y



tipologia dei filtri nonché la periodicità della loro sostituzione o rigenerazione, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione ecc.

10.1.2.- registro dei controlli (All. B) dell'acqua in vasca contenente:

- gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;
- la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
- la quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
- la data di prelievo dei campioni per l'analisi chimica e microbiologica dell'acqua che dovranno comprendere minimo 2 punti contrapposti delle vasche;
- il numero dei frequentatori dell'impianto;
- La data di rinnovo totale dell'acqua delle vasche.

Quest' ultimo registro (All. B) dovrà essere vidimato dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Zona territorialmente competente e presentare le caratteristiche di cui al modello allegato.

Qualora l'impianto utilizzi acqua proveniente non da pubblico acquedotto, il responsabile dovrà garantire almeno due controlli analitici completi annuali dell'acqua di approvvigionamento eseguiti in laboratori accreditati.

10.2- Controlli ufficiali predisposti da Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale di pertinenza sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza stabiliti tenuto conto anche della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali. Durante tali controlli si dovrà porre particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione dell'autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, dovranno essere verificate le condizioni igienico sanitarie complessive ed i parametri chimico batteriologici dell'acqua delle vasche. Dovranno essere garantiti almeno un controllo trimestrale per le strutture permanenti e almeno un controllo a stagione per le strutture a carattere stagionale, previo accordo con l'Arpam. Di norma per prelievo d'acqua da parte dell'organo di vigilanza si intende un minimo di un punto prelievo fino ad un massimo di 4. I prelievi saranno consegnati ai Laboratori dell'ARPAM che provvederà a comunicarne gli esiti all'organo prelevatore.

Qualora l'organo di controllo accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico sanitari previsti prescriverà al responsabile della gestione della struttura che vengano messe in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni porterà alla chiusura temporanea o definitiva dell'impianto qualora la violazione accertata sia incompatibile con le condizioni di salubrità dell'attività natatoria.



seduta del
3 AGO 2009
delibera
1307

pag.
20

11) Autorizzazioni

11.1.- Categoria A e B:

11.1.2- Le nuove strutture, devono richiedere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto al Sindaco che rilascia il nulla osta previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente. Alla domanda devono essere allegate:

- a) relazione tecnica delle caratteristiche strutturali, dei materiali di costruzione, delle modalità di approvvigionamento dell'acqua e dello smaltimento delle acque reflue delle vasche e servizi.

11.1.3- Le nuove strutture prima dell'avvio dell'attività dovranno richiedere autorizzazione all'esercizio al Sindaco del Comune dove è stato realizzato l'impianto, allegando la seguente documentazione:

- a) planimetria della struttura comprensiva di tutte le sezioni (pubblica, per attività natatorie e di balneazione, servizi, impianti tecnici ed attività ausiliari), in doppia copia, una delle quali da conservare agli atti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- b) relazione dettagliata o asseverazione delle caratteristiche strutturali e dei materiali di costruzione, delle vasche; caratteristiche degli impianti di circolazione, trattamento e disinfezione dell'acqua; caratteristiche dell'apparecchiature utilizzate per il rilevamento e controllo da parte del titolare;
- c) nomina dei responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e della sicurezza dei bagnanti con relativa accettazione.

11.1.4- Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio previa acquisizione del parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Zona Territoriale dell'ASUR competente per territorio, che dovrà verificare la conformità dell'impianto con quanto previsto nel presente atto. Per le strutture esistenti la verifica di conformità dovrà essere effettuata entro i termini previsti dal regime transitorio.

11.1.5- L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, su proposta del Servizio Igiene e Sanità Pubblica qualora vengano a mancare i requisiti igienico sanitari.

11.1.6- In caso di cambiamento della gestione, il nominativo del gestore subentrante dovrà essere comunicato al Sindaco ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per l'aggiornamento dell'atto autorizzativi.

11.2- Le strutture esistenti che apportano modifiche o ampliamento dell'impianto devono richiedere autorizzazione alla modifica e all'ampliamento con le modalità di cui ai punti 11.1.2; 11.1.3; 11.1.4.

11.3- Le strutture già esistenti devono aver già richiesto, con l'entrata in vigore della D.G.R. 874/06, la sola autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui ai punti 11.1.3; 11.1.4 entro i termini di cui al successivo punto 13).

11.4- Per le piscine di abitazioni e condomini fino a nove unità abitative è necessaria la sola comunicazione alla Zona Territoriale di competenza contenente i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo del condominio;
- b. nome e recapito dell'amministratore protempore;



- c. numero di unità abitative e il numero di condomini, ai fini della classificazione;
- d. numero e tipo di vasche;
- e. numero massimo di utenti ammessi;
- f. responsabile della piscina.

L'utilizzo temporaneo per lo svolgimento delle manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito condominiale potrà essere ammesso previa autorizzazione comunale.

12) Sospensione e revoca della autorizzazione

12.1 - Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica propone al Sindaco la immediata sospensione dell'attività, quando a seguito di controllo ispettivo, risulti che le condizioni igienico sanitarie dell'impianto possono creare pregiudizio per la salute dei frequentatori.

12.2 - Il titolare dell'impianto dovrà adeguarsi alle prescrizioni impartite dall'organo di controllo prima di riprendere l'attività, previa verifica del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

12.3 - Il Comune procede alla chiusura o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto nei casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni stabilite dall'organo di controllo.

13) Regime transitorio

13.1 Le piscine in esercizio che presentavano o non presentavano, all'entrata in vigore della D.G.R 874/06, le caratteristiche igienico sanitarie conformi a quanto previsto dal presente atto e che non hanno richiesto l'autorizzazione all'esercizio entro i termini previsti dalla delibera sopra indicata (10.02.07), debbono sospendere l'attività sino alla presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio;

13.2 Le piscine in esercizio, che presentano caratteristiche igienico sanitarie non conformi al presente atto e che hanno richiesto l'autorizzazione all'esercizio entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della delibera di Giunta Regionale n. 874/06 o che rientrano nel punto 13.1 dovranno essere adeguate entro il termine massimo di tre anni (10.08.09) dalla data d'entrata in vigore della D.G.R 874/06, sopra indicata: tali strutture sono comunque tenute a garantire i requisiti previsti dai punti dell'Accordo Stato-Regioni del 16.01.03 compatibilmente con quanto stabilito dalle presenti linee guida.

13.3 Le piscine che sono in corso di costruzione, nonché quelle i cui lavori sono stati dati in appalto al 10.08.06, momento dell'entrata in vigore della D.G.R. 874 del 24.07.06, debbono darne comunicazione al Sindaco entro 60 giorni dalla pubblicazione della D.G.R. 525 del 21.05.07 (pubblicata sul BUR n.51 dell'8.6.07). Nel caso in cui presentino caratteristiche igienico sanitarie non



conformi al presente atto il termine di adeguamento da rispettare è quello previsto dal punto 13.2;

13.4 Qualora non esistano comprovate condizioni strutturali di adeguamento alle norme, al fine di garantire un congruo livello di attività negli impianti esistenti e sufficienti condizioni igienico sanitarie, è prevista una deroga definitiva.

13.5 Tale deroga viene concessa dal sindaco, previa acquisizione del parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Zona territoriale competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti rapportata alla carenza dell'impianto.

13.6 Fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia, il presente atto entra in vigore dalla data della sua adozione da parte della Giunta della Regione Marche.



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seduta del 3 AGO 2009
delibera 1307

pag. 23

Allegato A

REGISTRO TECNICO FUNZIONALE

DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Piscina _____ Vasca _____

dal _____ al _____

Y

li



Data

Pag.

PISCINA _____

VASCA _____

INDIRIZZO _____

PROPRIETA' _____

GESTIONE _____

ll

V



seduta del
3 AGO 2009
delibera
1307

pag.
25

Data

Pag.

Caratteristiche generali vasca	
Struttura vasca	
Tipo di rivestimento	
Riscaldamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Dimensioni	M
Profondità	M
Superficie	m ²
Volume	m ³
Classificazione, secondo Accordo 16/01/03	Punto 2.2 Destinazione: Punto 2.3 Caratteristiche strutturali ed ambientali: punto 2.4 Utilizzazione:

le

V



seduta del 3 AGO 2009
delibera 1307

pag. 26

Data	pag.
------	------

Caratteristiche tecniche impianto di ricircolo	
Immissione acqua filtrata	<input type="checkbox"/> n° ___ immissori da parete <input type="checkbox"/> n° ___ immissori dal fondo
Ripresa acqua superficiale	<input type="checkbox"/> da bordo sfloratore interno vasca <input type="checkbox"/> da bordo sfloratore superficiale tipo finlandese <input type="checkbox"/> da bordo sfloratore superficiale tipo Wlesbaden <input type="checkbox"/> da n° ___ skimmers
Ripresa acqua immersa	<input type="checkbox"/> da n° ___ scarichi di fondo <input type="checkbox"/> da n° ___ aspirazioni a parete
Annotazioni	<hr/> <hr/>

Caratteristiche tecniche impianto di filtrazione		
Impianto di filtrazione tipo:		
n. _____ filtri	Modello:	
Diametro : m	h : m	Portata nominale : m³/h
n° _____ pompe di servizio n° _____ pompe di riserva	Modello:	
Potenza: kW	HP	
Curva caratteristica _____ H (m C.A.) : 8 10 12 14 _____ Q (mc/h)		

lu



Data _____ pag. _____

Caratteristiche tecniche dei prodotti e dei sistemi di dosaggio utilizzati per il trattamento dell'acqua piscina	
<u>DISINFEZIONE</u>	
Prodotto _____	Dosaggio tramite _____
<u>CONTROLLO DEL PH</u>	
Prodotto _____	Dosaggio tramite _____
<u>ANTIALGHE</u>	
Prodotto _____	Dosaggio tramite _____
<u>FLOCCULANTE</u>	
Prodotto _____	Dosaggio tramite _____
<u>NEUTRALIZZANTE DEL CLORO</u>	
Prodotto _____	Dosaggio tramite _____
SISTEMA AUTOMATICO DI ANALISI E CONTROLLO ACQUA	
Tipo _____	
per la misura di : _____	

Y

ll



seduta del
3 AGO 2009
delibera
1307

pag.
28

Data _____ pag. _____

Interventi di manutenzione	
La manutenzione ordinaria e straordinaria viene eseguita dal personale interno oppure da ditta specializzata incaricata:	
<ul style="list-style-type: none">▪ DITTA SPECIALIZZATA INCARICATA DELLA MANUTENZIONE	<hr/> <hr/>
<ul style="list-style-type: none">▪ PERSONALE INTERNO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	<hr/> <hr/> <hr/>

Handwritten mark



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seduta del 3 AGO 2009
delibera 1307

pag. 31

Allegato B

REGISTRO DI PISCINA

Piscina _____

dal _____ al _____

W

Y



seduta del
3 AGO 2009
delibera
1307

pag.
32

Data

Pag.

Controlli giornalieri dell'acqua in vasca

Parametro	Ora prelievo					
Numero bagnanti in vasca						
Cloro attivo libero (mg/l)						
Cloro attivo combinato (mg/l)						
PH						
Temperatura (°C)						

Numero totale frequentatori della vasca

Firma

Prelievo di campioni per l'analisi acqua ora

Firma

Prodotti utilizzati per la disinfezione dell'acqua

Prodotto	Utilizzo	Quantità

Firma

Condizione impianto trattamento acqua

Operazione

Operazione

Letture contatore reintegro ora m³

Rinnovo totale dell'acqua effettuato il Firma

Il presente registro è della piscina _____
con sede in _____
si compone di _____ pagine numerate da _____ a _____
_____, il _____

la

V